



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0153/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0194/CSA/2023-2024

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0194/CSA/2023-2024, proposto dal calciatore Lorenzo Caprioni in data 31.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. N. 80 del 23.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 9.02.2024, tenutasi in videoconferenza, il dott. Sebastiano Zafarana e udito l'avv. Mattia Grassani per il reclamante e il calciatore Lorenzo Caprioni personalmente.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Lorenzo Caprioni ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Dolomiti Bellunesi/Mori S. Stefano del 21.01.2024, terminata con il risultato di 1-1 (Delibera del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.80 del 23/01/2024).

Nel rapporto arbitrale è riferito che al minuto 15' del 2T il suddetto calciatore veniva espulso poiché: *“il signor Caprioni Lorenzo, a seguito di una mia decisione mi urlava frasi ingiuriose quali “ma che cazzo fai? Fai schifo””*.

Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto calciatore per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: *“per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara”*.

Il reclamante ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento da egli tenuto nella circostanza per cui è causa, e in sintesi sostiene:

- che la frase è stata pronunciata quale espressione di disappunto nella concitazione del momento, a seguito di una decisione dell'Arbitro non condivisa, rispetto ad un intervento falloso subito nell'area di rigore avversaria;

- che il comportamento tenuto nel caso di specie, anche se censurabile, dovrebbe ritenersi assolutamente privo dei connotati della condotta irrispettosa o ingiuriosa, nonché di qualsivoglia intenzionalità lesiva dell'onorabilità del Sig. Papi, essendo riconducibile, esclusivamente, ad una forma di critica rispetto alla decisione arbitrale, non certamente verso la persona del Direttore di Gara.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il reclamante conclude affermando che nel caso di specie sarebbe applicabile l'art. 13 comma 2 del C.G.S. il quale prevede che *“Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”* e chiede: la riduzione della sanzione



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

inflitta al sig. Caprioni nella misura minima ritenuta di giustizia.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 9 febbraio 2024, uditi l'avv. Mattia Grassani e il reclamante, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Lo svolgimento dei fatti - per come riportato nel rapporto arbitrale - è incontestato dal reclamante, operando in ogni caso il principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

Sotto il profilo della qualificazione del fatto non può accedersi alla tesi del reclamante secondo il quale *"l'episodio in esame non può assumere alcuna connotazione di condotta ingiuriosa e/o irrispettosa, essendo riconducibile esclusivamente ad una forma di critica rispetto ad una scelta arbitrale immediatamente percepita come ingiusta dall'autore della condotta, e non certamente verso la persona dell'Arbitro"*.

In disparte ogni altra considerazione, la frase "mi fai schifo" è inequivocabilmente rivolta alla persona dell'arbitro ed ha altrettanto inequivocabilmente una connotazione offensiva della persona.

Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l'art. 36, C.G.S. ("Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara") nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:

"1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara."

Orbene, nel caso in esame, nessun rilievo può assumere la circostanza che l'arbitro abbia qualificato l'espressione profferita dal calciatore come ingiuriosa e il Giudice Sportivo, invece, come irrispettosa. La norma in esame, infatti, non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta *ingiuriosa* o condotta *irrispettosa*, il che giustifica l'applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.

Con riferimento, invece, alle circostanze attenuanti invocate dal reclamante ai fini della riduzione della squalifica, la Corte osserva che:

- non rileva, ai fini della graduazione della sanzione, la percezione comune delle locuzioni o espressioni in concreto rivolte all'arbitro, posto che l'art. 36 C.G.S. sanziona indistintamente qualsiasi condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento soggettivo circa il grado di offensività, volgarità o sconvenienza delle parole utilizzate;

- la circostanza che il calciatore non abbia ripetuto la frase o reiterato la condotta, ovvero non l'abbia accompagnata con un atteggiamento del corpo aggressivo o minaccioso, e si sia poi allontanato dal campo senza ulteriormente protestare, non costituisce un'attenuante tipizzata dall'ordinamento (art. 14 C.G.S.) cui fa rinvio l'art. 36 C.G.S., né altrimenti meritevole di considerazione ai sensi dell'art. 13 C.G.S. invocato dal ricorrente.

Per quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile.

Ne consegue che la domanda proposta dal reclamante - di riduzione della squalifica nella misura ritenuta di giustizia - non può essere accolta e, per l'effetto, l'appello proposto dal signor Lorenzo Caprioni deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce